

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1064 del 03/03/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Parma in comune di Parma (PR) - Richiedente Bormioli Luigi S.p.a. - Pratica GenioWeb PR21T0106 - Sinadoc 24003/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1120 del 03/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (MLLPP) - Magistrato per il Po, pratica PRPPT1329, n. 266 del 6/05/1988 di concessione di porzione di terreno demaniale di pertinenza del t Parma in località Moletolo in comune di Parma per occupazione con scarico e scadenza il

05/05/2017;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 09/11/2021 registrata al protocollo con identificativo PG/2021/172308 del 09/11/2021 con cui il legale rappresentante la Ditta richiedente in qualità di persona titolata alla firma degli atti dell'Azienda **Bormioli Luigi S.p.a.** P. IVA 01612420347 con sede legale nel comune di Parma (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma, individuata alla Sezione B "Cortile San Martino" Foglio 38 Mappali 69, 70, 125, 278 del Comune di Parma (PR), a scopo occupazione con tubazione di scarico con diametro di 1000mm;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 7 del 19/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo (Nullaosta idraulico nota protocollo PG/2019/66820 del 29/04/2019 poi aggiornato con nota protocollo PG/2021/132278 del 26/08/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 11/11/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 461,53 in data 25/02/2022;;
- i canoni relativi alle annualità dal 2004 al 2017 afferenti ai dettami del Decreto concessorio del MLLPP n. 266/1988 la somma pari a € 1735,30 in data 25/02/2022;
- gli oneri riferiti agli anni dal 2018 al 2021 comprensivi di canoni annuali e relativi indennizzi

la somma pari a € 2861,49 in data 25/02/2022;

- il canone per l'annualità 2022 la somma pari a € 461,53 in data 25/02/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Bormioli Luigi S.p.a. P. IVA 01612420347** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Parma**, di circa ml 37 sita nei pressi di viale Europa, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sezione B "Cortile San Martino" Foglio 38 Mappali 69, 70, 125, 278, a scopo occupazione con tubazione di scarico con diametro di 1000mm, codice pratica **PR21T0106**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2033**
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 28/02/2022 (PG/2022/33149 del 28/02/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€ 461,53**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€ 461,53**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta **Bormioli Luigi S.p.a.** P. IVA 01612420347 (cod. pratica **PR21T0106**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Parma**, individuata alla Sezione B "Cortile San Martino" Foglio 38 Mappali 69, 70, 125, 278 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 37, è destinata ad uso **occupazione con tubazione di scarico con diametro di 1000mm**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a **€ 461,53** tramite piattaforma dei pagamenti PayER - PagoPA della Regione Emilia Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in **€ 461,53** L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo

aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **12 anni fino al 31/12/2033**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico protocollo PG/2019/66820 del 29/04/2019 poi aggiornato con protocollo PG/2021/132278 del 26/08/2021 dell'AIPo, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Bormioli Luigi Spa
Viale Europa, 72/A, 43122 Parma
a.varacca@bormioliluigi.it
a.bruscella@bormioliluigi.it
studiotelo@pec.studiotelo.it

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aoppr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20_107-2018

Oggetto: Adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso in corrispondenza dello scarico

Richiedente: Bormioli Luigi Spa

VISTA l'istanza della Società GEOSTUDI Srl trasmessa per conto della committenza Ditta "Bormioli Luigi Spa" prot. Aipo 28562 del 27/11/2018 e successive integrazioni trasmesse dallo Studio Telò May Fly Srl prot. Aipo 5754 del 12/03/2019, inerente alla richiesta di nulla osta idraulico per la realizzazione di lavori per l'adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso, in comune di Parma;

ESEGUITO sopralluogo ricognitivo volto all'accertamento degli assetti idrogeomorfologici della zona in esame;

VISIONATI gli elaborati progettuali allegati alla precitata istanza: relazione, elaborati grafici planimetrie e sezioni, documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di una nuova tubazione di scarico dell'impianto di depurazione in sostituzione dell'esistente scalzata quasi interamente a causa dell'erosione spondale e la conseguente realizzazione di una difesa atta a contenere il processo erosivo in atto e a proteggere la nuova tubazione di scarico;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili

(A e B) ed in particolare tutte le lavorazioni previste interesseranno entrambe le sponde del torrente Parma;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

VISTO l’art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

ai lavori per l’adeguamento delle opere di scarico dell’impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso, in comune di Parma, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali trasmessi, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per l’intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche (idrauliche e geotecniche) evinte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;
4. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi. A lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che “l’intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione idraulica rilasciata da quest’Agenzia”. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l’invio del “Certificato di collaudo/regolare esecuzione” dell’intervento di che

trattasi.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - presentare a questo Ufficio un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori. Le eventuali difformità del cronoprogramma comunicato dovranno essere comunicate a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite;
 - ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
3. essendo l'intervento ubicato all'interno dell'alveo e delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B), i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, perciò esclusivamente nel periodo da giugno ad agosto;
4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
5. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo

Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

7. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
8. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
9. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
10. dovrà essere presentato un dettagliato piano di cantierizzazione, riportante tutte le opere provvisorie (guadi, piste, arginelli temporanei) da eseguirsi in alveo, ivi comprese quelle da realizzarsi nelle fasce A e B, corredato delle relative verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi. In particolare tutte le opere provvisorie in alveo dovranno essere dimensionate in modo da essere facilmente rimosse ad opera della corrente in concomitanza di moribonde del corso d'acqua (fornire per le stesse idonee planimetrie, sezioni tipologiche, curve granulometriche di progetto, considerazioni di natura idraulica a dimostrazione della loro effettiva asportabilità);
11. nella redazione del piano di cantierizzazione dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:
 - l'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente. Per tutta la durata dei lavori relativi alla fase di varo del ponte, dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso all'argine e quindi all'alveo ai soli mezzi autorizzati;
 - in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori;
 - è del Richiedente la responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;
12. a lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla

proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



Bormioli Luigi Spa
Viale Europa, 72/A, 43122 Parma
a.varacca@bormioliluigi.it
studiotelo@pec.studiotelo.it

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20_107

Oggetto: Adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso in corrispondenza dello scarico – Revisione 2021

Richiedente: Bormioli Luigi Spa

VISTA l'istanza della Società Bormioli Luigi S.p.a. prot. AIPO n. 17919 del 02/07/2021 inerente la richiesta di aggiornamento del nulla osta idraulico Prot. N. 09838 del 26/04/2019 per la realizzazione di lavori per l'adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso, in comune di Parma (revisione 2021);

RICHIAMATA la nota prot. n. 9838 del 26/04/2019 con la quale veniva espresso parere positivo per i soli aspetti idraulici ai lavori per l'adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso, in comune di Parma, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali trasmessi dalla Società GEOSTUDI Srl per conto della committenza Ditta "Bormioli Luigi Spa" con prot. AIPO 28562 del 27/11/2018 e successive integrazioni trasmesse dallo Studio Telò May Fly Srl prot. AIPO 5754 del 12/03/2019;

CONSIDERATA la mutata conformazione morfologica dell'area dovuta ad una progressiva erosione della sponda destra del Torrente Parma che coinvolge anche la tubazione di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento Bormioli Luigi Spa;

VISIONATI gli elaborati progettuali allegati alla precitata istanza, redatti dallo Studio Telò May Fly S.r.l. a firma dell'Ing. Riccardo Telò così composti:

- Relazione generale,
- Relazione idraulica,
- Elaborato economico,
- Elaborati grafici di progetto

PRESO ATTO che il progetto aggiorna, sull'attuale conformazione morfologica, gli elaborati trasmessi in precedenza (2018 e 2019) e prevede la realizzazione di una nuova tubazione di scarico dell'impianto di depurazione in sostituzione dell'esistente scalzata quasi interamente a causa dell'erosione spondale e la conseguente realizzazione di una difesa atta a contenere il processo erosivo in atto e a proteggere la nuova tubazione di scarico;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) ed in particolare tutte le lavorazioni previste interesseranno entrambe le sponde del torrente Parma;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

ai lavori per l'adeguamento delle opere di scarico dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento BORMIOLI LUIGI SPA nel torrente Parma e protezione spondale del torrente stesso, in comune di Parma (Revisione 2021) secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali aggiornati.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta del 26/04/2019 prot. 9838 che costituisce parte integrante del presente atto.

Si prescrive inoltre che:

1. poiché lo stoccaggio di materiale e l'area di cantiere sono previsti all'interno delle fasce A e B del PAI, dovrà essere garantita la pronta disponibilità di una squadra dotata di mezzi meccanici tali da garantire

l'allontanamento del materiale stoccato in caso di emissione di allerta meteo rossa per rischio idraulico nella zona dell'intervento e/o su richiesta della scrivente Autorità Idraulica. I contatti di tale squadra dovranno essere forniti nella comunicazione d'inizio lavori;

2. Il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione la nuova tubazione di scarico dell'impianto di depurazione nonché il tratto di difesa spondale in massi (comprensivo di idrorepellente e voltatesta) realizzato a sua protezione e posto immediatamente a monte e a valle dello stesso, per una lunghezza di ca. 20 m (vedi planimetria allegata al presente NO). In particolare, dovrà provvedere:
- alla ricollocazione di massi eventualmente asportati dalla corrente o soggetti a fenomeni di assestamento;
 - al ripristino di eventuali cedimenti/erosioni con smottamento dei massi;
 - al ripristino delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema di scarico eventualmente alterate a seguito di eventi di piena del t. Parma.

IL DIRIGENTE

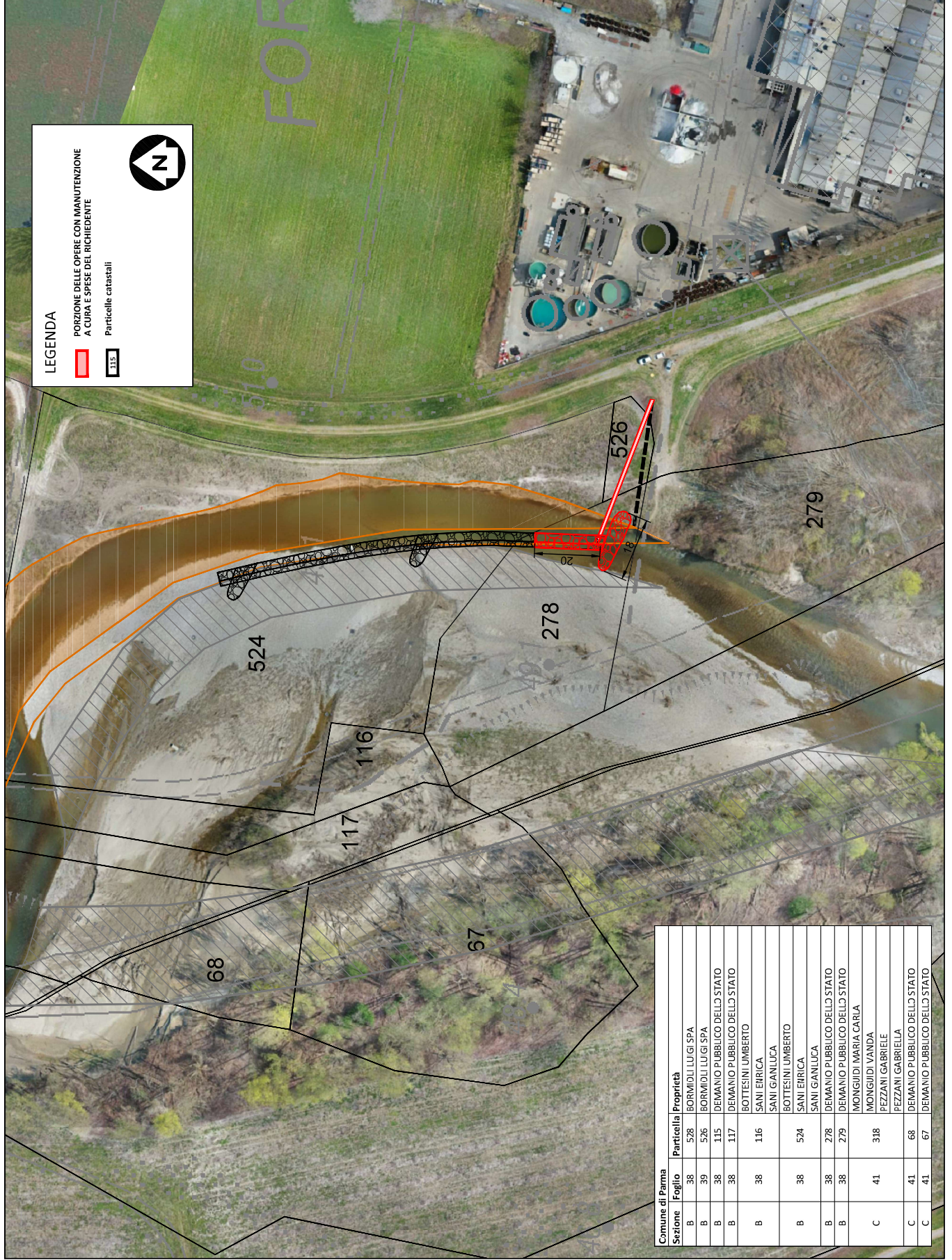
Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca





Comune di Parma			Proprietà
Sezione	Foglio	Particella	
B	38	528	BORMIDI LUIGI SPA
B	39	526	BORMIDI LUIGI SPA
B	38	115	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
B	38	117	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
B	38	116	BOTTESINI UMBERTO
B	38	116	SANI EMICA
B	38	524	SANI GIANLUCA
B	38	278	BOTTESINI UMBERTO
B	38	279	SANI EMICA
B	38	279	SANI GIANLUCA
B	38	279	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
C	41	318	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
C	41	68	MONGIUDI MARIA CARLA
C	41	67	PEZZANI GABRIELE
C	41	67	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.